



COMUNE DI SASSARI

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) – ANNUALITÀ 2023 -

Sessione straord. urgente convocazione prima seduta pubblica

L'anno duemilaventitré addì undici del mese di maggio

in Sassari e nella sala delle adunanze del Consiglio previ avvisi, diramati a termini di regolamento, si è riunito il Consiglio di questo Comune e sono intervenuti i Signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
Alivesi Manuel	P	-	Di Guardo Grazia Rita	P	-	Panu Antonio	P	-
Andria Mariolino	P	-	Fundoni Carla	P	-	Pinna Fabio	P	-
Bisail Marco	P	-	Gavini Giambattista	P	-	Posadinu Teresa G.	P	-
Brianda Mariano G. A.	P	-	Ginesu Francesco	P	-	Profili Gian Carlo	P	-
Campus Gian Vittorio (Sindaco)	P	-	Luisi Christian	P	-	Rizzu Massimo	-	A
Carta Pasquale Antonio	P	-	Manca Marco	P	-	Serra Gian Carlo	P	-
Deiana Daniele	P	-	Masala Giuseppe	P	-	Sias Federico	P	-
Deiana Giuseppe	P	-	Mascia Giuseppe	-	A	Sini Enrico	P	-
De Martis Sofia	-	A	Masia Giovanni A. A.	P	-	Toschi Pilo Sebastiano	P	-
Demurtas Pietro	-	A	Murru Maurilio	P	-	Ventura Giommara	P	-
Desole Andrea	P	-	Orunesu Virginia Lucia	P	-	Zallu Patrizia	P	-
Dettori Marco	P	-	Palopoli Giuseppe	P	-			

Sono presenti tutte le Assessori e tutti gli Assessori.

PRESIDENTE

Dott. Maurilio Murru

con la partecipazione del

SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonino Puledda

In continuazione di seduta,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta n. 3874 in data 18 aprile 2023 di cui all'oggetto, presentata dall'Assessore al bilancio e tributi;

VISTI:

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- la legge 30 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), articolo 1, comma 738, ove è così stabilito *“a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI)”*;
- l'articolo 52, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale *“le Province e i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto degli adempimenti dei contribuenti”*;
- l'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale sostituisce il comma 16 dell'articolo 53 della legge 2 dicembre 2000 n. 388, come a seguire: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;
- l'articolo 3, comma 5–quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, concernente *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”*, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante la seguente previsione: *“a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;
- il D.P.R. n. 158/1999 e ss.mm.ii., in relazione alla "tassa rifiuti", alla tipologia degli stessi rifiuti e ai distinti coefficienti di rispettiva produttività, fissati entro valori minimi e massimi;

CONSIDERATI inoltre, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 651, della citata legge n. 147/2013, i criteri per la commisurazione della tariffa, contenuti nel D.P.R. del 27 aprile 1999 n. 158, ove è statuito che l'Ente locale ripartisca tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali;

TENUTO CONTO delle seguenti deliberazioni e determinazioni ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente):

- n. 443 del 31.10.2019 (Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021), che per il MTR (Metodo tariffario) per il primo periodo regolatorio conferma l'applicazione della TARI in coerenza con le linee generali definite nel ripetuto D.P.R. n. 158/1999;
- n. 444 del 31.10.2019 (Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati);
- n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 di approvazione del MTR-2, mediante rinnovati criteri sia per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di

investimento del servizio integrato dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022 – 2025, sia per trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani;

- ♦ n. 2 del 4 novembre 2021 inerente l'applicazione del prefato nuovo metodo tariffario (Mtr-2) riferito al periodo 2022 – 2025 e la conferma delle regole già vigenti con riferimento alle entrate diverse dalla Tari, quali il contributo per le scuole statali erogato dal MIUR (Ministero istruzione università ricerca), i proventi dal recupero dell'evasione Tari, etc.;
- ♦ n. 15 del 18.1.2022, inerente fra l'altro la "*Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero in tutto o in parte dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche*";

AVUTO RIGUARDO:

- ♦ al D. Lgs. n. 116/2020 e ss.mm.ii., il quale è intervenuto a modificare la disciplina in materia ambientale, fornendo tra le altre cose definizioni diverse di rifiuto urbano rispetto a quelle stabilite nel D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; ciò con particolare riferimento all'abrogazione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, e con la previsione inoltre per le utenze non domestiche di poter conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto responsabile della attività di recupero dei rifiuti stessi;
- ♦ all'articolo 57-bis, comma 2, del D.L. 124/2019, introdotto dalla legge di conversione n. 157/2019, ove – in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato – è prevista l'introduzione di condizioni tariffarie agevolate per gli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate, demandando all'ARERA l'adozione di propri provvedimenti per definire le modalità attuative di tali misure agevolative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, e sulla base dei principi e dei criteri individuati con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- ♦ all'articolo 1, comma 649, della legge 147/2013, in base al quale nella determinazione della TARI il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo, proporzionali alle quantità di rifiuti avviati a recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati;
- ♦ al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, il quale, fra l'altro, così stabilisce "*il Comune può riconoscere una riduzione della tariffa TARI, relativamente ai locali e alle aree destinate allo svolgimento delle attività degli Enti del terzo settore (RUNTS)*";

SIGNIFICATO che, non essendo ad oggi ancora emanati né il D.P.C.M. appena citato, né i conseguenti provvedimenti attuativi di ARERA, previsti dal ridetto articolo 57-bis, in considerazione delle gravi difficoltà di numerose famiglie, indotte soprattutto dall'emergenza COVID, è apparso necessario nell'ambito della conferente regolamentazione comunale e nelle more delle future decisioni a cura di ARERA, una previsione di riduzione della parte variabile della tariffa a favore delle utenze domestiche con comprovato disagio socio-economico;

DATO ATTO che:

- ♦ con determinazione dirigenziale del Settore ambiente e verde pubblico n. 3222/2021 del 19.10.2021, riguardante "Servizio sviluppo PEF secondo i criteri definiti dall'Autorità sui rifiuti (ARERA)", è stato affidato alla Ditta GFAmbiente l'incarico per la stesura del PEF (Piano economico finanziario) e delle tariffe 2023;

- ♦ con propria deliberazione n. 30 del 11.5.2023 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del Servizio di igiene urbana per l'anno 2023, unitamente ai suoi allegati, dove sono indicati i coefficienti applicati per la determinazione delle correlate tariffe TARI;

OSSERVATO quanto segue:

- ♦ in sede di conversione in legge del D.L. n. 41/2021 (cd. Sostegni) è stata posticipata al primo gennaio 2022 l'efficacia della comunicazione della fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta di cui all'articolo 3, comma 12, del D. Lgs. 116/2020, fissando altresì al 30 giugno di ciascun anno, ad eccezione dell'anno 2021 per il quale è rimasta ferma la scadenza del 31 maggio, il termine per dichiarare la scelta di avvalersi di tale facoltà come stabilito dall'articolo 30, comma 5, del citato decreto legge;
- ♦ il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) – TARI (Tassa rifiuti) così prevede, all'articolo 11 – Riduzioni, lettera f) : "riduzione del 100% della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che smaltiscono in proprio i rifiuti urbani di cui al D.L. 116/2020 e ss. mm. ii.. L'utente produttore intestatario di utenza TARI è tenuto a comunicare al Comune, Settore ambiente e Settore bilancio e tributi, la scelta di avvalersi o meno del servizio pubblico di raccolta, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento ovvero entro il diverso termine fissato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. I criteri sono definiti dal Settore ambiente, come da regolamento di gestione dei rifiuti urbani";
- ♦ in applicazione di detta norma regolamentare risultano pervenute comunicazioni, depositate agli atti dei Settori, da parte di varie aziende operanti nel territorio comunale tese a rappresentare di voler provvedere autonomamente al recupero dei rifiuti;

VERIFICATE, dal Settore ambiente e dal Settore bilancio e tributi, le richieste in parola ai fini di una corretta eliminazione dalla banca dati TARI delle utenze non domestiche interessate;

SPECIFICATO che, conformemente ai criteri ARERA, i competenti uffici hanno provveduto all'elaborazione delle tariffe TARI applicando i coefficienti tariffari attraverso un'analisi statistica sulla produzione dei rifiuti, con una ripartizione dei costi tale da mantenere un omogeneo equilibrio delle tariffe tra utenze domestiche e non domestiche, rapportato alla quantità di rifiuti prodotta, al numero delle utenze domestiche/non domestiche e alle superfici presenti in banca dati tributaria, in modo da garantire il rispetto dei *range* fissati dalle allegate tabelle del ricordato D.P.R. n. 158/1999;

RICHIAMATI:

- ♦ il Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 30.4.2019 e ss.mm.ii., come da ultimo modificato con proprio atto n. 16 del 21.3.2023;
- ♦ il citato D. Lgs. 116/2020, in virtù del quale sono escluse dal piano tariffario comunale alcune categorie di utenze non domestiche, che provvederanno autonomamente al recupero dei rifiuti;

ATTESTATO che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, per quanto su esposto, risulta essere la seguente:

- ♦ utenze domestiche 51,35%;
- ♦ utenze non domestiche 48,65%;

RAMMENTATO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) – TARI (Tassa rifiuti), licenziato con propria deliberazione n. 16 del 31 marzo 2021, come da ultimo modificato con proprio provvedimento n. 4 del 12 gennaio 2023;

ACCERTATO che le voci di costo da attribuire alla parte fissa e alla parte variabile della tassa, indicate nel suddetto Piano finanziario (PEF) del Servizio integrato di gestione dei rifiuti risultano pari a euro 30.446.958,22;

RAVVISATA la necessità di determinare le tariffe per il Servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per l'anno 2023, nella misura prevista nel prospetto allegato a questa deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO che il citato Regolamento comunale per l'applicazione della IUC così stabilisce, all'articolo 3:

- ♦ la Tassa rifiuti (TARI) è determinata sulla base degli elenchi dei contribuenti iscritti in banca dati tributaria a seguito delle denunce presentate e degli accertamenti notificati;
- ♦ il versamento e il numero delle rate sono, per la stessa TARI, determinati annualmente con la deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe;

PRESO ATTO che l'articolo 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, inserito dall'articolo 15-bis del D.L. n. 34/2019, come modificato dalla legge di conversione n. 58/2019, così prevede:

- ♦ a decorrere dal 2020 i versamenti dei tributi la cui scadenza sia fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno debbano essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;
- ♦ i versamenti la cui scadenza sia fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre debbano essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con conguaglio su quanto già versato;

STABILITO che le scadenze per l'annualità 2023 siano fissate come a seguire:

30.6.2023 > prima rata;

31.8.2023 > seconda rata;

31.10.2023 > terza rata;

31.12.2023 > quarta rata;

ATTESO inoltre che rimane inalterata per i contribuenti, al fine di rendere il pagamento più agevole e più rispondente ai criteri di semplificazione, la possibilità del versamento in unica soluzione, con scadenza fissata al 30.6.2023;

RITENUTO altresì di determinare le ulteriori scadenze, riferite alle iscrizioni e variazioni le cui dichiarazioni siano rese dai contribuenti in corso d'anno, rimanendo pertanto escluse dall'elaborazione della lista di carico principale, fissando, come in appresso, le relative date:

> 28.2.2024 > versamento unica soluzione;

> 28.2.2024 – 31.3.2024 > versamenti rateali;

VALUTATA l'opportunità di prevedere, a norma del ripetuto Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) – TARI, le seguenti riduzioni, il cui costo è ricompreso all'interno del Piano tariffario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, e ripartito, ai fini della determinazione delle tariffe, tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche:

- ♦ articolo 11, comma 1, lettera a) > riduzione del 30% per l'abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

- ♦ articolo 11, comma 1, lettera b) > riduzione del 30% per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, qualora il loro utilizzo non superi i 183 giorni nel corso dell'anno solare; riduzione del 50% per i medesimi locali qualora detto utilizzo non superi i 90 giorni nel corso dell'anno solare, alle condizioni stabilite nel citato articolo del Regolamento;
- ♦ articolo 11, comma 1, lettera c) > riduzione del 30% per abitazioni occupate da soggetti i quali risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;
- ♦ articolo 11, comma 1, lettera d) > riduzione del 30% per fabbricati rurali ad uso abitativo;
- ♦ articolo 11, comma 1, lettera e) > riduzione del 60% nelle zone in cui non è effettuata la raccolta;
- ♦ articolo 11, comma 1, lettera f) > riduzione del 100% della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che smaltiscano in proprio i rifiuti urbani di cui al D. Lgs. n. 116/2020, alle condizioni stabilite nel citato articolo del Regolamento;
- ♦ articolo 11, comma 1, lettera f-bis > riduzione per le utenze non domestiche della quota variabile del tributo, proporzionata alla quantità dei rifiuti urbani avviata a recupero al di fuori del servizio pubblico, tramite soggetti autorizzati, così determinata:
 - ♦ 30% in caso di avvio a recupero tra il 30% e il 50% della produzione annua di rifiuti;
 - ♦ 40% in caso di avvio a recupero tra il 50% e il 70% della produzione annua di rifiuti;
 - ♦ 60% in caso di avvio a recupero di oltre il 70% della produzione annua di rifiuti;
- ♦ articolo 11, comma 1, lettera g) > riduzione del 30% sulla parte variabile della tariffa per utenze domestiche e non domestiche le quali abbiano avviato il compostaggio degli scarti organici, alle condizioni stabilite nel citato articolo del Regolamento

RIMARCATO che l'importo delle citate riduzioni, coperto all'interno del piano tariffario 2023, è stato calcolato, in base alle elaborazioni attuali, in euro 529.948,31 ripartiti fra le utenze previste dal Regolamento comunale all'articolo 11, rapportate per incidenza percentuale e tipologia (riduzioni domestiche distribuite sulle utenze domestiche, riduzioni attività distribuite sulle utenze non domestiche);

RILEVATA la ragionevolezza di approvare le seguenti ulteriori riduzioni, previste dagli articoli 11 e 12 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) e finanziate dalla fiscalità generale compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio:

- ♦ utenze domestiche costituite da nuclei familiari in condizioni economico-sociali disagiate, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), secondo le modalità indicate all'articolo 12 del citato Regolamento > riduzione del 100% della parte variabile della tariffa;
- ♦ utenze non domestiche occupanti locali destinati principalmente ad attività volontarie di carattere socio-assistenziale tendenti alla riduzione dei bisogni materiali primari di persone in stato di povertà estrema, secondo quanto disposto all'articolo 11, comma 3, lettera b) del citato Regolamento > riduzione del 100%;

- utenze non domestiche occupanti immobili destinati alle attività rivolte alla formazione e all'assistenza spirituale e religiosa della persona e ad attività a questa comunque connesse, secondo quanto disposto all'articolo 11, comma 3, lettera c) del citato Regolamento > riduzione del 100%;
- utenze non domestiche per locali destinati ad attività volontarie di aggregazione sociale a favore dei soggetti bisognosi da parte di associazioni iscritte nel Registro generale del volontariato della Regione Sardegna, istituito in applicazione della L.R. n. 39 del 13.9.1993, limitando il beneficio al Settore sociale, sezione "assistenza sociale", secondo quanto disposto all'articolo 11, comma 3, lettera d) del citato Regolamento > riduzione del 50%;
- utenze non domestiche per locali destinati ad attività di volontariato iscritte al RUNTS (Registro unico terzo settore), Sezioni Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale, Enti filantropici secondo quanto disposto all'articolo 11, comma 3, lettera e) del citato Regolamento > riduzione del 50%;

RAPPRESENTATO che:

- le riduzioni di cui al comma 3, lettere b) c) d) e), sono finanziate dalla fiscalità generale compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio, dando priorità alle utenze di cui alle lettere b), c) d) e infine alle utenze di cui alla lettera e); qualora le risorse stanziare in bilancio non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste fino all'importo massimo, si procederà ad una decurtazione percentuale in proporzione al beneficio ammissibile;
- la riduzione, di cui agli articoli 11, comma 3, lettera a) e 12, è finanziata dalla fiscalità generale, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili nel bilancio: qualora le risorse stanziare in bilancio non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste, si procederà dando priorità ai nuclei con certificazione ISEE più bassa, fino ad esaurimento delle risorse disponibili; in caso di *ex aequo* nell'ultima posizione finanziabile, le risorse residue sono ripartite per un uguale importo a tutti i nuclei collocatisi *ex aequo*;

RAMMEMORATE le seguenti puntuali disposizioni della legge n. 147/2013 e ss.mm.ii.:

- articolo 1, commi 662, 663 e 664, in forza del quale il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per gli occupanti o detentori temporanei, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico;
- articolo 1, comma 663, secondo cui, per dette occupazioni/detenzioni, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento;
- articolo 1, comma 666, in tema di applicazione del tributo a favore della Provincia competente per territorio;

APPURATO che l'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificato dall'articolo 15 *bis* comma 1 lettera a) del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, così stabilisce: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., i pareri favorevoli espressi, rispettivamente, dal responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e dal responsabile del servizio bilancio sulla regolarità contabile;

RIFERITO che sulla stessa proposta di deliberazione, oltre al coordinamento testuale, è stato esperito, con esito favorevole, il controllo concomitante di regolarità amministrativa a cura del Segretario generale;

OTTENUTI, sulla pratica in trattazione:

- ♦ il parere espresso dalla Municipalità della Nurra in data 26.4.2023;
- ♦ il parere favorevole rilasciato dalla 2^a Commissione consiliare permanente in data 3.5.2023;

RICONOSCIUTA la propria competenza alla luce delle vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari;

UDITA l'illustrazione a cura dell'Assessore al bilancio e tributi Sardara;

CON VOTI espressi per alzata di mano ed accertati con l'assistenza delle scrutatrici, le consigliere Di Guardo e Fundoni e dello scrutatore, il consigliere Luisi, presenti 32 (essendo entrato in aula in consigliere Mascia), votanti 29, favorevoli 20, contrari 9: la consigliera Fundoni e i consiglieri Masala, Pinna, Mascia, Panu, Dettori, Brianda, Andria e Manca, astenuti 3: i consiglieri Ginesu, Daniele Deiana e Palopoli,

D E L I B E R A

1. di fare proprie le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo, ritenendole qui integralmente trasposte;
2. di approvare per l'effetto le tariffe della tassa rifiuti – TARI per l'anno 2023, nella misura di cui all'allegato prospetto, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che la copertura delle voci di costo da attribuire alla parte fissa e alla parte variabile della tassa, come indicato nel conferente Piano finanziario 2023 (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti, è pari a euro 30.446.958,22;
4. di specificare che la ripartizione dei costi generali del servizio in argomento tra utenze domestiche e non domestiche, alla luce di quanto risulta nello stesso PEF, risulta essere la seguente:
 - ♦ 51,35% utenze domestiche;
 - ♦ 48,65% utenze non domestiche;
5. di fissare le scadenze dei pagamenti TARI in quattro rate, come a seguire:
 - 30.6.2023 > prima rata;
 - 31.8.2023 > seconda rata;
 - 31.10.2023 > terza rata;
 - 31.12.2023 > quarta rata;
6. di confermare per i contribuenti, al fine di rendere il pagamento più agevole e più rispondente ai criteri di semplificazione, la possibilità del versamento in unica soluzione degli stessi pagamenti, con scadenza fissata al 30.6.2023;
7. di stabilire per i contribuenti iscritti in corso d'anno e dopo l'emissione della lista di carico principale, le scadenze della TARI come di seguito indicate:
 - > 28.2.2024 > versamento unica soluzione;
 - > 28.2.2024 – 31.3.2024 > versamenti rateali;

8. di determinare inoltre per l'anno 2023 le seguenti riduzioni tariffarie, il cui costo è ricompreso ai fini della determinazione della tariffa all'interno del piano tariffario, come già indicato in premessa, ai sensi dei sottoindicati commi dell'articolo 11 del vigente Regolamento IUC_TARI:
- ♦ articolo 11, comma 1, lettera a) > riduzione del 30% per l'abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - ♦ articolo 11, comma 1, lettera b) > riduzione del 30% per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, qualora il loro utilizzo non superi i 183 giorni nel corso dell'anno solare; riduzione del 50% per i medesimi locali qualora detto utilizzo non superi i 90 giorni nel corso dell'anno solare, alle condizioni stabilite nel citato articolo del Regolamento;
 - ♦ articolo 11, comma 1, lettera c) > riduzione del 30% per abitazioni occupate da soggetti i quali risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;
 - ♦ articolo 11, comma 1, lettera d) > riduzione del 30% per fabbricati rurali ad uso abitativo;
 - ♦ articolo 11, comma 1, lettera e) > riduzione del 60% nelle zone in cui non è effettuata la raccolta;
 - ♦ articolo 11, comma 1, lettera f) > riduzione del 100% della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che smaltiscano in proprio i rifiuti urbani di cui al D. Lgs. n. 116/2020, alle condizioni stabilite nel citato articolo del Regolamento;
 - ♦ articolo 11, comma 1, lettera f-bis > riduzione per le utenze non domestiche della quota variabile del tributo, proporzionata alla quantità dei rifiuti urbani avviata a recupero al di fuori del servizio pubblico, tramite soggetti autorizzati, così determinata:
 - ♦ 30% in caso di avvio a recupero tra il 30% e il 50% della produzione annua di rifiuti;
 - ♦ 40% in caso di avvio a recupero tra il 50% e il 70% della produzione annua di rifiuti;
 - ♦ 60% in caso di avvio a recupero oltre il 70% della produzione annua di rifiuti;
 - ♦ articolo 11, comma 1, lettera g) > riduzione del 30% sulla parte variabile della tariffa per utenze domestiche e non domestiche le quali abbiano avviato il compostaggio degli scarti organici, alle condizioni stabilite nel citato articolo del Regolamento;
9. di autorizzare altresì, per l'anno 2023 le seguenti ulteriori riduzioni, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio e sempre in ossequio alle previsioni del Regolamento IUC_TARI:
- ♦ utenze domestiche costituite da nuclei familiari in condizioni economico-sociali disagiate, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), secondo le modalità indicate all'articolo 12 del citato Regolamento > riduzione del 100% della parte variabile della tariffa;
 - ♦ utenze non domestiche occupanti locali destinati principalmente ad attività volontarie di carattere socio-assistenziale tendenti alla riduzione dei bisogni materiali primari di persone in stato di povertà estrema, secondo quanto

disposto all'articolo 11, comma 3, lettera b) del citato Regolamento > riduzione del 100%;

- ♦ utenze non domestiche occupanti immobili destinati alle attività rivolte alla formazione e all'assistenza spirituale e religiosa della persona ed alle attività a questa comunque connesse, secondo quanto disposto all'articolo 11, comma 3, lettera c) del citato Regolamento > riduzione del 100%;
- ♦ utenze non domestiche occupanti locali destinati ad attività volontarie di aggregazione sociale a favore dei soggetti bisognosi da parte di associazioni iscritte nel Registro generale del volontariato della Regione Sardegna, istituito in applicazione della L.R. n. 39 del 13.9.1993, limitando il beneficio al Settore sociale, sezione "assistenza sociale", secondo quanto disposto all'articolo 11, comma 3, lettera d) del citato Regolamento > riduzione del 50%;
- ♦ utenze non domestiche occupanti locali destinati ad attività di volontariato iscritte al RUNTS (Registro unico terzo settore), Sezioni Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale, Enti filantropici secondo quanto disposto all'articolo 11, comma 3, lettera e) del citato Regolamento > riduzione del 50%;

10. di precisare che:

- ♦ le riduzioni di cui al comma 3, lettere b) c) d) e), sono finanziate dalla fiscalità generale compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio, dando priorità alle utenze di cui alle lettere b), c) d) e infine alle utenze di cui alla lettera e); qualora le risorse stanziare in bilancio non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste fino all'importo massimo, si procederà ad una decurtazione percentuale in proporzione al beneficio ammissibile;
- ♦ la riduzione, di cui agli articoli 11, comma 3, lettera a) e 12, è finanziata dalla fiscalità generale, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili nel bilancio; qualora le risorse stanziare in bilancio non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste, si procederà dando priorità ai nuclei con certificazione ISEE più bassa, fino ad esaurimento delle risorse disponibili; in caso di *ex aequo* nell'ultima posizione finanziabile, le risorse residue sono ripartite per un uguale importo a tutti i nuclei collocatisi *ex aequo*;

11. di prescrivere inoltre: la tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente locali o aree pubbliche o di uso pubblico è determinata in base alla tariffa annuale del tributo rapportata a giorno e maggiorata del 50%;

12. di evidenziare che sull'importo della tassa rifiuti (Tari) è fatta salva l'applicazione dell'addizionale provinciale nella misura del 5%;

13. di prendere atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI espressi per alzata di mano ed accertati con l'assistenza delle sopra citate scrutatrici e del sopra citato scrutatore, presenti 32, votanti 29, favorevoli 20,

contrari 9: la consigliera Fundoni e i consiglieri Masala, Pinna, Mascia, Panu, Dettori, Brianda, Andria e Manca; astenuti 3: i consiglieri Ginesu, Daniele Deiana e Palopoli,

DELIBERA

- ♦ di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., riconosciuta l'esigenza di assicurare il sollecito dispiegamento delle sue finalità.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Pubblicata all'albo del Comune dal al

senza opposizioni.

Sassari,

IL SEGRETARIO GENERALE

Letto ed approvato in seduta del

con deliberazione n.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE F/TO **MURRU**

IL SEGRETARIO GENERALE F/TO **PULEDDA**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario generale sottoscritto certifica che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione all'albo del Comune per 15 giorni consecutivi dal al

Sassari,

IL SEGRETARIO GENERALE